



MEDIOBANCA

Relazione
sulla composizione quali-quantitativa del
Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai soci e al
nuovo Consiglio di Amministrazione

04/07/2014



1. Introduzione

Le Nuove Disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia in materia di governo societario emanate il 6 maggio 2014 richiedono ai Consigli di Amministrazione delle banche di identificare la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per il corretto assolvimento delle funzioni ad esso attribuite. Tale organo, ai sensi delle predette Disposizioni, deve essere formato da componenti:

- ◆ pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- ◆ dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- ◆ con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, all'interno dei comitati di cui sia parte e nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- ◆ che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico
- ◆ che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla componente societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti, con l'obbligo di operare con autonomia di giudizio.

In particolare, le Disposizioni di Banca d'Italia valorizzano i componenti non esecutivi ai quali è richiesto, per il buon funzionamento del Consiglio, l'espletamento di un'importante funzione dialettica ed un rilevante contributo in termini di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi, risultando perciò indispensabile che essi dispongano di un profilo professionale adeguato al ruolo.

Dal punto di vista degli assetti di governance, le Disposizioni introducono molte novità in tema di composizione del Consiglio e formazione dei comitati. Le principali:

- ◆ limite massimo di 15 membri, salvo eccezioni da motivare (adeguamento richiesto entro il 2017);
- ◆ la presenza in Consiglio di un numero di componenti indipendenti almeno pari ad un quarto, previa determinazione in statuto di un'unica nozione di indipendenza (adeguamento richiesto entro il 2017);
- ◆ il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e, per tale motivo, non può essere membro del comitato esecutivo (divieto operante a partire dal 2017);
- ◆ i tre comitati endoconsiliari obbligatori (nomine, rischi, remunerazioni) devono essere composti da 3/5 membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti (la modifica statutaria è richiesta entro il 2017, salvo il requisito di non esecutività);
- ◆ presenza in almeno un comitato endoconsiliare di un consigliere eletto dalla minoranza (adeguamento entro il 2017);
- ◆ i componenti del Consiglio devono garantire un'adeguata dedizione di tempo al loro incarico tenuto conto della natura della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni svolte nella banca e di altri incarichi in società o enti, impegni o attività lavorative svolte, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione della CRD IV (Capital Requirements Directive). Al riguardo, l'art. 91 della Direttiva, fissa precisi limiti in tema di cumulo di



incarichi (in qualsiasi tipo di società, ad eccezione di organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali) dei soggetti appartenenti ai consigli di amministrazione delle banche, stabilendo che ciascun amministratore della banca possa ricoprire complessivamente un massimo di un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi oppure di quattro incarichi non esecutivi¹.

Poiché le Nuove Disposizioni, pur consentendo un adeguamento progressivo, richiedono diverse modifiche statutarie (numero dei consiglieri, presenza del Presidente in Comitato Esecutivo; composizione dei comitati, requisiti di indipendenza etc.) ed essendo gli organi consiliari in scadenza, il Consiglio uscente ha ritenuto opportuno demandare al prossimo Consiglio l'approvazione del nuovo progetto di governo societario e le correlate modifiche statutarie. D'altro canto, alla luce della propria esperienza, intende fornire talune raccomandazioni ai Soci e al nuovo Consiglio che consentano una progressiva convergenza verso le indicazioni di Banca d'Italia.

2. Valutazione in merito alla composizione quali-quantitativa dell'organo di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Mediobanca ha predisposto questo documento di indirizzo innanzitutto a beneficio dei Soci che intendono presentare liste per la nomina dei consiglieri alla prossima Assemblea anche alla luce del percorso di autovalutazione che ha evidenziato l'importanza di:

- ◆ mantenere nel futuro Consiglio di amministrazione l'attuale mix di professionalità e competenze rappresentate (imprenditori, dirigenti di azienda, esperti anche internazionali del settore bancario, professionisti nel settore Controllo e Dirigenti di Gruppo);
- ◆ salvaguardare la diversità in termini di proiezione internazionale e promuoverla ulteriormente in termini di età e genere rappresentati;
- ◆ preservare l'attuale rapporto tra consiglieri indipendenti e non indipendenti;
- ◆ mantenere l'attuale dimensione e mix di competenze dei comitati endoconsiliari, con l'auspicio di rafforzare dimensionalmente il Comitato controllo e rischi.

La proposta di candidati deve essere corredata da un curriculum volto a identificare il profilo di competenze per il quale ciascuno di essi risulta adeguato, ferma restando la facoltà per gli azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando laddove possibile le eventuali differenze.

Requisiti di professionalità

Il Consiglio ritiene necessario che i candidati alla carica di amministratore di Mediobanca debbano essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in preferibilmente una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- ◆ settore bancario e delle tecniche di valutazione e di gestione dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

1) Si precisa al riguardo che, per definire il numero di incarichi ricoperti, l'art. 91, par. 4 CRD IV riconduce ad uno solo:

- ◆ gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
- ◆ gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo nell'ambito di enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite dall'art. 113, par. 7 CRR;
- ◆ gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.



- ◆ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale, acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche;
- ◆ capacità di analisi e di interpretazione dei dati di bilancio delle istituzioni finanziarie e delle controparti, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese industriali e del settore finanziario o di esercizio di attività professionali;
- ◆ competenza di tipo corporate (audit, compliance, legale, societario), acquisita tramite esperienze pluriennali di auditing o di controllo di gestione svolte all'interno di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario;
- ◆ conoscenza della regolamentazione delle attività bancarie e finanziarie;
- ◆ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri: acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali svolte presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- ◆ conoscenza delle dinamiche globali del sistema economico;
- ◆ competenza nel campo del governo societario anche alla luce delle decisioni da assumere in materia di modello di governance e assetto statutario.

Pertanto si invitano i Soci a presentare liste che contengano candidati tali da consentire una ottimale combinazione di profili aventi le caratteristiche sopra descritte così da garantire lo sviluppo della dialettica interna e l'efficiente funzionamento del Consiglio.

Requisiti di onorabilità

I candidati alla nomina di amministratore di Mediobanca devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162.

Indipendenza

Le Disposizioni di Banca d'Italia, come precedentemente richiamato, prevedono che, entro il 2017, vi sia un numero di componenti indipendenti all'interno del Consiglio almeno pari ad un quarto sulla base di un'unica definizione statutaria. Il Consiglio segnala che attualmente ai sensi dell'art. 15 dello statuto, le liste devono includere almeno un terzo di indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Quote di genere

Con la Legge n. 120 del 12 luglio 2011 sono state introdotte in Italia le quote di genere per la composizione degli organi sociali delle società quotate. La legge ha modificato l'art. 147-ter TUF, imponendo il rispetto di un criterio di composizione di genere dell'organo amministrativo in base al quale al genere meno rappresentato va riservata una quota di almeno un terzo dei componenti. La delibera assembleare di modifica dello statuto per l'adeguamento alla normativa in parola ha precisato, in linea con le disposizioni transitorie, una gradualità nell'applicazione della norma con la previsione che, al primo rinnovo, la quota del genere meno rappresentato sia almeno pari a un quinto dei componenti. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca previsto per il prossimo ottobre sarà il primo mandato cui si applicherà la legge in questione; al genere meno rappresentato dovrà essere pertanto riservato almeno un quinto dei componenti eletti.

Incompatibilità

In conformità all'art. 36 della Legge 214/11 (c.d. divieto di interlocking directorship), il Consiglio di Amministrazione raccomanda ai Soci che nelle liste da presentarsi per la nomina del nuovo organo



amministrativo vengano indicati candidati per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma. Al riguardo si ricorda che l'art. 22 dello Statuto prevede per i membri del Comitato Esecutivo che non siano dirigenti, l'impossibilità di svolgere incarichi "di qualsiasi natura" in altri gruppi bancari o assicurativi, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda infine che lo Statuto prevede che non possa essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età e nominato Presidente o Amministratore Delegato chi abbia compiuto rispettivamente il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

*** **

In merito alla composizione quantitativa, Il Consiglio di Amministrazione - su proposta del Comitato Nomine - ha ritenuto che, tenuto conto delle peculiari caratteristiche di Mediobanca e delle tempistiche per il pieno rispetto delle Disposizioni di Banca d'Italia, il Consiglio:

- ◆ sia composto da un numero compreso tra 15 e 18 membri e assicuri una sufficiente dialettica e un adeguato bilanciamento tra componenti esecutivi e non;
- ◆ disponga di un numero di membri indipendenti ai fini del Codice di Autodisciplina, tale da garantire l'efficiente funzionamento dei comitati endoconsiliari in cui si articola l'attività del Consiglio, nel rispetto delle attuali previsioni statutarie, tenuto anche conto che il Consiglio ritiene opportuno un potenziamento del Comitato controllo e rischi attualmente composto da tre membri;
- ◆ includa, come da previsione statutaria, 5 Dirigenti di società appartenenti al Gruppo Mediobanca da almeno tre anni.

3. Indicazioni al prossimo consiglio in materia di governance

Il Consiglio uscente raccomanda al nuovo Consiglio di avviare tempestivamente la messa a punto del nuovo progetto di governance e delle relative modifiche statutarie che dovranno essere approvate dall'Assemblea al più tardi entro l'ottobre 2015. In particolare, conto tenuto dell'articolazione dell'insieme delle attività del Gruppo e della loro complessità, raccomanda di confermare in continuità con le scelte finora adottate:

- ◆ il modello tradizionale di governance basato sulla presenza del Consiglio di amministrazione quale organo di supervisione strategica e del Collegio sindacale quale organo di controllo;
- ◆ la coesistenza nell'organo di gestione, con una chiara ripartizione di competenze e responsabilità, di un Comitato Esecutivo e di un Amministratore Delegato;
- ◆ la figura statutaria del Direttore Generale;
- ◆ la permanenza di un congruo numero di Dirigenti del Gruppo all'interno del Consiglio e del Comitato Esecutivo, in linea con quanto rilevabile in altre banche internazionali;

nonché di formare comitati che, pur rispettando lo statuto vigente, si conformino (in tema di compiti, composizione e incompatibilità) alla nuova normativa.



MEDIOBANCA

Raccomanda inoltre al nuovo Consiglio di:

- ◆ promuovere tempestivamente sessioni di induction a favore dei nuovi consiglieri per allineare rapidamente le conoscenze a quelle degli eventuali consiglieri riconfermati;
- ◆ riesaminare ed approvare nel corso del primo esercizio il Risk Appetite Framework che il Consiglio uscente ha approvato il 4 luglio.